



PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Novità della riforma 2026

Guida per dirigenti sindacali, lavoratrici e lavoratori

L. 199/2025 · D.Lgs. 252/2005 · Direttive e Istruzioni COVIP 2026





Indice della guida

SOMMARIO



Il quadro normativo e le nuove regole

Cosa cambia, chi è coinvolto, obblighi informativi

3



Adesione automatica: neoassunti e cambio lavoro

Prima esperienza, non prima assunzione, eccezioni

8



Fondo di destinazione e contribuzione

FONDINPS/COMETA, TFR, contributi, decorrenza

12



Investimenti, portabilità e posizioni pregresse

Life cycle, fondi non adeguati, trasferimento posizione

18



Fiscalità e prestazioni

Deducibilità, quota capitale, nuove prestazioni e tassazione

24



Appendice — Domande frequenti

FAQ per tipologia di lavoratore e per argomento

32



Il quadro normativo

INTRO

Nel corso del 2026 entrano in vigore importanti novità in materia di previdenza complementare, con particolare riferimento all'adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato assunti dal 1° luglio 2026, alla destinazione del TFR maturando, alla contribuzione prevista dalla contrattazione collettiva, alla portabilità della posizione e alle modalità di investimento delle somme conferite.

La disciplina si inserisce nel quadro del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, che regola le forme pensionistiche complementari, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, e interviene in particolare sulle regole relative al finanziamento, alla destinazione del TFR, alla portabilità della posizione e alle prestazioni pensionistiche complementari.



Le tre delibere COVIP

INTRO



19 GIUGNO 2026

**Direttive in materia di
adesione automatica**



23 GIUGNO 2026

**Istruzioni sui criteri minimi
dei percorsi e delle linee di
investimento life cycle**



25 GIUGNO 2026

**Istruzioni in tema di
prestazioni pensionistiche
(art. 11)**

Questa guida ha l'obiettivo di spiegare in modo semplice le principali casistiche, ricordando che l'applicazione concreta dipende sempre dal contratto collettivo applicato, dagli eventuali accordi aziendali, territoriali o di gruppo, dalle fonti istitutive del fondo pensione e dalla posizione previdenziale già posseduta dal lavoratore.



A chi si applica l'adesione automatica

AMBITO

Le nuove regole sull'adesione automatica riguardano i lavoratori dipendenti del settore privato assunti dal 1° luglio 2026. Altre novità della riforma — come le nuove prestazioni pensionistiche — hanno un ambito di applicazione diverso e sono trattate più avanti in questa guida.



Si applicano

- Lavoratori dipendenti del settore privato assunti dal 1° luglio 2026



Restano esclusi

- I dipendenti delle pubbliche amministrazioni
- I lavoratori domestici
- I rapporti a tempo determinato di durata inferiore a 60 giorni
- I rapporti che cessano prima della scadenza del periodo di 60 giorni previsto per esercitare la scelta



Questa precisazione riguarda l'adesione automatica. Le nuove prestazioni pensionistiche, invece, sono erogabili dalle sole forme a contribuzione definita ed escludono i dipendenti pubblici iscritti a fondi di categoria, salvo trasferimento della posizione.



Che cosa cambia con la riforma 2026

REGOLE

Per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti dal 1° luglio 2026, viene rafforzato il meccanismo di adesione alla previdenza complementare.

La novità principale è l'introduzione di un sistema di adesione automatica, collegato all'evoluzione del meccanismo del silenzio-assenso già conosciuto nella disciplina della destinazione del TFR.

In sostanza, in determinate situazioni, il lavoratore viene iscritto automaticamente alla forma pensionistica complementare di riferimento, salvo che esprima una diversa volontà entro il termine previsto.



L'automatismo non elimina però la libertà di scelta del lavoratore.



L'informativa del datore di lavoro

OBBLIGHI

Il datore di lavoro deve fornire un'informativa chiara, completa e tempestiva, indicando:

- Quale forma pensionistica complementare è applicabile
- Quali somme vengono destinate alla previdenza complementare
- Quali contributi sono previsti
- Quali scelte può effettuare il lavoratore
- Entro quale termine può rinunciare o scegliere diversamente
- Quali effetti produce la mancata scelta



Nuovi assunti alla prima esperienza

NEOASSUNTI

Per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti per la prima volta dal 1° luglio 2026, opera il meccanismo dell'adesione automatica alla previdenza complementare.

Il lavoratore ha 60 giorni di tempo dall'assunzione per decidere se:

1

Aderire espressamente alla forma pensionistica complementare prevista

2

Rinunciare espressamente all'adesione automatica

3

Effettuare una diversa scelta consentita dalla normativa e dagli accordi applicabili



Se il lavoratore non effettua alcuna scelta entro 60 giorni, l'adesione automatica si perfeziona.



Nuovi assunti: cosa viene destinato

NEOASSUNTI

In caso di adesione automatica perfezionata, secondo le regole previste dalla normativa e dalle fonti collettive applicabili, possono essere destinati alla previdenza complementare:



Il TFR maturando



Il contributo del datore di lavoro, se previsto



Il contributo del lavoratore, nella misura prevista dalla contrattazione o dal regolamento della forma pensionistica

Dopo il perfezionamento dell'adesione automatica, il TFR conferito alla previdenza complementare non torna al regime ordinario presso il datore di lavoro. Resta invece sempre possibile, per il lavoratore, aderire successivamente alla previdenza complementare se inizialmente ha scelto di non aderire.

Nota: se la retribuzione annua lorda è inferiore alla soglia dell'assegno sociale, il contributo a carico del lavoratore non è obbligatorio (approfondimento più avanti in questa guida).



Lavoratori non alla prima esperienza

RIASSUNTI

Per chi ha già avuto precedenti rapporti di lavoro, l'adesione automatica non opera sempre in modo indistinto. Il meccanismo riguarda anche i lavoratori non di prima assunzione solo quando, al momento della nuova assunzione, risultino già iscritti a una forma pensionistica complementare con destinazione, anche parziale, del TFR.

In questa situazione il lavoratore può trovarsi davanti a diverse possibilità:

- Proseguire con la forma pensionistica precedente, se consentito
- Aderire al fondo previsto dal nuovo rapporto di lavoro
- Destinare il TFR secondo le regole del nuovo contratto
- Rinunciare all'adesione automatica entro i termini previsti
- Trasferire successivamente la posizione, nel rispetto delle regole di legge e del fondo



Non basta chiedere al lavoratore se “ha un fondo pensione”: bisogna capire se in quel fondo veniva conferito anche il TFR, tutto o in parte.



Quando l'adesione automatica non opera

ECCEZIONI

Per i lavoratori con precedenti esperienze lavorative, il meccanismo non opera quando il lavoratore:

- Non risulta iscritto ad alcuna forma pensionistica complementare
- È iscritto a un fondo pensione, ma senza destinazione del TFR
- Ha effettuato solo versamenti contributivi, propri o datoriali, senza conferire TFR
- Ha riscattato integralmente la posizione precedente
- Ha un contratto a termine di durata inferiore a 60 giorni
- Cessa il rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di 60 giorni



In questi casi il TFR segue le regole ordinarie: può restare presso il datore di lavoro oppure confluire al Fondo Tesoreria INPS, nei casi previsti per le aziende soggette a tale obbligo.



Il fondo di destinazione non è uguale per tutti

IL FONDO

Non esiste un unico fondo pensione valido per tutti i lavoratori. La forma pensionistica di riferimento dipende da:

- Contratto collettivo nazionale applicato
- Accordi aziendali, territoriali o di gruppo
- Settore di appartenenza
- Eventuale fondo pensione già scelto in precedenza
- Presenza o meno di contribuzione datoriale
- Regole specifiche della forma pensionistica interessata



Ogni settore ha le proprie regole: un lavoratore bancario segue il fondo di settore Previbank, un metalmeccanico il fondo Cometa. Un lavoratore del commercio, un dipendente di azienda con fondo preesistente o uno già iscritto a un fondo aperto possono avere riferimenti ancora diversi.



Da FONDINPS a COMETA

IL FONDO

Molti settori hanno un proprio fondo negoziale di riferimento individuato dal CCNL (ad esempio Previbank per il credito, Cometa per i metalmeccanici): questi lavoratori seguono il loro fondo di settore, non la disciplina residuale. Quest'ultima riguarda solo chi non ha alcuna forma pensionistica individuata dalla contrattazione collettiva o dagli accordi applicabili.



FONDINPS

Soppresso e chiuso alle nuove adesioni. Va evitato ogni richiamo generico come se fosse ancora operativo.



COMETA

Forma residuale oggi richiamata dalle fonti operative, in sostituzione di FONDINPS.

In caso di destinazione residuale, occorre verificare se confluisce il solo TFR oppure anche eventuali contributi, secondo la disciplina applicabile. In assenza di una fonte collettiva che li preveda, di norma non sono dovuti contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Resta ferma la necessità di verificare la disciplina applicabile al singolo caso e le eventuali indicazioni operative tempo per tempo vigenti.



TFR, contributo datore e lavoratore

CONTRIBUTI

L'adesione alla previdenza complementare può comportare tre flussi principali:



Il TFR maturando



Il contributo del datore di lavoro



Il contributo del lavoratore

Il contributo del datore di lavoro è uno degli elementi più importanti, perché rappresenta una componente aggiuntiva di welfare contrattuale. Di norma, per ottenerlo, il lavoratore deve versare anche il proprio contributo minimo, secondo quanto previsto dal contratto collettivo, dagli accordi aziendali o dal regolamento del fondo.



Il contributo datoriale non va sottovalutato: rinunciare può significare perdere una quota importante di salario differito conquistato dalla contrattazione.



La soglia di esonero per i redditi bassi

CONTRIBUTI

È prevista una tutela per i lavoratori con redditi molto bassi: se la retribuzione annua lorda è inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria.

7.101,12 €

soglia annua di esonero per il 2026 (pari all'assegno sociale)

Il lavoratore che rientra nella soglia continua comunque a beneficiare della destinazione del TFR e, se previsto dalle fonti applicabili, del contributo del datore di lavoro, fermo restando che la contribuzione a proprio carico non è obbligatoria.



Cosa verificare prima di scegliere

CHECKLIST

Prima di scegliere, è opportuno verificare:

- Quanto versa il lavoratore
- Quanto versa il datore di lavoro
- Se il lavoratore rientra nella soglia di esonero dalla contribuzione a proprio carico
- Da quando decorrono i versamenti
- Cosa accade durante l'eventuale periodo di prova
- Quali sono le regole in caso di trasferimento ad altro fondo
- Se il contributo datoriale è collegato a una specifica forma pensionistica



Il contributo datoriale non va sottovalutato: rinunciarvi può significare perdere una quota importante di salario differito conquistato dalla contrattazione.



Decorrenza dell'iscrizione e dei versamenti

OPERATIVO

Un aspetto operativo importante riguarda la decorrenza.

1

Data di assunzione

Si apre il periodo di scelta del lavoratore



2

60 giorni

Termine per aderire, rinunciare o scegliere diversamente



3

Mese successivo

I versamenti sono effettuati da qui, comprendendo anche quanto maturato dalla data di assunzione

I versamenti sono effettuati dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni e comprendono anche quanto maturato dalla data di assunzione: il lavoratore potrebbe quindi non vedere subito in busta paga la trattenuta, ma non si tratta di mancata iscrizione o errore. È necessario verificare le tempistiche previste dalla normativa, dagli accordi applicabili e dalle procedure del datore di lavoro.



Le linee di investimento life cycle

INVESTIMENTI

La Deliberazione COVIP del 23 giugno 2026 riguarda l'investimento delle somme derivanti dalle adesioni automatiche: criteri minimi per percorsi o linee costruiti in funzione dell'età dell'aderente e dell'orizzonte temporale che lo separa dalla pensione.

In parole semplici:



Chi è più giovane può essere inserito in un percorso più orientato alla crescita di lungo periodo



Chi si avvicina alla pensione deve essere progressivamente indirizzato verso soluzioni più prudenti



Il rischio dell'investimento deve ridursi gradualmente con il passare del tempo



Life cycle: la logica previdenziale

INVESTIMENTI

La logica è previdenziale: chi ha molti anni davanti può sopportare meglio le oscillazioni dei mercati; chi è vicino alla pensione deve invece proteggere maggiormente il montante accumulato.

Questo non significa che l'aderente perda il diritto di essere informato o di effettuare le scelte consentite dal fondo.



Per le adesioni automatiche, il fondo deve evitare collocazioni casuali o non coerenti con l'età dell'iscritto e deve adottare soluzioni adeguate a un investimento previdenziale di lungo periodo.



Fondi non ancora adeguati ai criteri

INVESTIMENTI

Le forme pensionistiche interessate devono adeguarsi ai criteri minimi stabiliti dalla COVIP. Nella fase transitoria, i fondi possono raccogliere adesioni automatiche solo se già adeguati oppure, fino al 30 giugno 2027, se rientrano nel percorso di adeguamento previsto dalle istruzioni COVIP.

FASE TRANSITORIA: FINO AL 30.06.2027



Per i delegati sindacali questo è un punto da monitorare con attenzione: non basta sapere “qual è il fondo di riferimento”, ma occorre anche verificare se quel fondo è effettivamente pronto a ricevere le adesioni automatiche secondo i nuovi criteri.

In caso di mancato adeguamento o di assenza di una forma idonea, la disciplina prevede meccanismi di destinazione residuale, da verificare secondo le indicazioni operative vigenti.



Attenzione alle posizioni pregresse

STORICO

Molti lavoratori possono avere già una posizione previdenziale aperta presso:



Un fondo negoziale



Un fondo pensione aperto



Un fondo preesistente



Un PIP



Un fondo collegato a un precedente rapporto di lavoro

La semplice esistenza di una posizione previdenziale non basta, da sola, a far scattare sempre l'adesione automatica nel nuovo rapporto di lavoro. Occorre verificare se in quella posizione era stato destinato anche il TFR, tutto o in parte.



Un lavoratore che in passato ha versato solo contributi volontari a un fondo aperto o a un PIP può trovarsi in una situazione diversa rispetto a un lavoratore che aveva già conferito il TFR. Per questo, prima di dare indicazioni, è opportuno ricostruire la “storia previdenziale” del lavoratore.



Portabilità della posizione

PORTABILITÀ

Dal 31 ottobre 2026 viene rafforzato il principio di portabilità della posizione previdenziale.

31.10.2026

data da cui decorre il rafforzamento della portabilità

2 ANNI

di partecipazione minima a una forma con contributo del datore di lavoro per poter trasferire la posizione

Dopo tale periodo, il lavoratore potrà trasferire la propria posizione ad altra forma pensionistica complementare, potendo mantenere il diritto al contributo datoriale nei casi e con le modalità previste dalla normativa e dagli accordi applicabili. È una novità importante, ma va gestita con prudenza.



Cosa verificare prima di trasferirsi

PORTABILITÀ

- Costi del fondo di provenienza
- Costi del fondo di destinazione
- Indicatore sintetico dei costi (ISC)
- Linee di investimento disponibili
- Effettivo mantenimento del contributo datoriale
- Qualità dei servizi
- Regole contrattuali applicabili
- Eventuali effetti fiscali e previdenziali



La libertà di scelta è positiva, ma il trasferimento deve essere conveniente nel concreto. Spostare la posizione solo perché “si può fare” non è sempre la scelta migliore.



Deducibilità fiscale dei contributi

FISCALITÀ

Tra le novità vi è l'innalzamento del limite annuo di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare, con decorrenza dal periodo d'imposta 2026.

~~5.164,57 €~~

limite precedente



5.300 €

nuovo limite annuo di deducibilità

Nel limite rientrano i contributi versati dal lavoratore, dal datore di lavoro e per familiari fiscalmente a carico. Non rientra invece il TFR destinato alla previdenza complementare.



La quota in capitale: confermata al 50%

PRESTAZIONI

La Legge di Bilancio 2026 aveva previsto l'innalzamento dal 50% al 60% della quota massima liquidabile in capitale. La legge di conversione del D.L. 62/2026 (L. 112/2026, art. 16-ter) è tornata sulla misura prima della sua entrata in vigore: il tetto resta quindi fermo al 50% del montante finale.

~~60%~~ → **50%**

quota massima confermata, liquidabile in capitale (60% mai entrato in vigore)

La parte restante è di norma destinata alla rendita vitalizia, salvo i casi particolari previsti dalla legge. La quota in capitale può comunque essere abbinata a una delle nuove modalità di erogazione per la parte residua.



Le nuove modalità di erogazione

PRESTAZIONI

La riforma introduce tre nuove prestazioni pensionistiche, alternative alla rendita vitalizia, disciplinate dalla Deliberazione COVIP del 25 giugno 2026:



Rendita a durata definita

dal 1° luglio 2026



Prelievi liberamente determinabili

dal 1° luglio 2026



Erogazione frazionata, per un periodo non inferiore a 5 anni

dal 31 ottobre 2026*

** decorrenza differita al 31 ottobre 2026 dalla legge di conversione del D.L. 62/2026 (L. 112/2026, art. 16-ter).*



La quota in capitale può accompagnare una modalità di erogazione della parte residua; le nuove prestazioni, invece, non sono combinabili tra loro né revocabili una volta iniziata la liquidazione, salvo conversione del montante residuo in rendita vitalizia.



Nuove prestazioni: regole comuni

PRESTAZIONI

- Sono alternative alla rendita vitalizia e non sono combinabili tra loro, né con una RITA eventualmente già in corso di liquidazione
- Una volta iniziata la liquidazione, la scelta non può essere revocata, salvo conversione del montante residuo in rendita vitalizia
- Durante l'erogazione il montante residuo resta investito nel comparto scelto dall'aderente o, in mancanza, in quello individuato dalla forma pensionistica
- Non sono più esercitabili le prerogative tipiche della fase di accumulo (trasferimenti, anticipazioni, RITA), salvo lo switch di comparto nei limiti previsti
- In caso di decesso, il montante residuo è riscattato dai soggetti indicati dal beneficiario al momento della richiesta: senza questa indicazione, la richiesta è incompleta



Non si può proseguire la contribuzione dopo l'accesso alla prestazione, salvo nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR: la nuova posizione resta distinta da quella già in erogazione.



Le tre prestazioni: come funzionano

PRESTAZIONI



Rendita a durata definita

Erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua (tavole ISTAT). La rata è rapportata al montante e al periodo residuo di erogazione; l'importo può variare in base ai risultati della gestione. Periodicità minima mensile, massima annuale.



Prelievi liberamente determinabili

L'aderente decide importo e tempistica dei prelievi, nei limiti della rendita teorica a durata definita maturata e non riscossa. Il fondo può fissare importo e intervallo minimi.



Erogazione frazionata

Non è legata alla vita attesa residua: l'aderente sceglie durata (minimo 5 anni) e periodicità al momento della richiesta. Il montante resta investito fino a esaurimento.



Tassazione delle nuove prestazioni

PRESTAZIONI

Per la parte di posizione maturata dal 1° gennaio 2007, il trattamento fiscale varia in base alla prestazione scelta.

15% → **9%**

Capitale, rendita vitalizia, rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili

riducibile di 0,30 punti per ogni anno oltre il 15° di partecipazione
(max -6 punti)

20% → **15%**

Erogazione frazionata del montante accumulato

riducibile di 0,25 punti per ogni anno oltre il 15° di partecipazione
(max -5 punti)

L'aliquota si applica solo alla parte imponibile della posizione (sono esclusi i rendimenti già tassati durante l'accumulo e i contributi non dedotti). Per gli importi maturati prima del 1° gennaio 2007 si applicano regimi meno favorevoli, assimilati alla tassazione del TFR: aliquota del datore di lavoro per il montante fino al 31.12.2000, aliquota interna al fondo (minimo 23%) per il periodo 2001-2006. Verificare sempre con il fondo o con assistenza fiscale qualificata.



Cosa deve garantire l'informativa del fondo

PRESTAZIONI

Sulle nuove prestazioni, il fondo deve fornire un'informativa chiara, completa e coerente, che evidenzi in particolare:

- La variabilità dell'importo, legata al rischio di investimento
- Il rischio di longevità: vivere più della speranza di vita considerata
- Il rischio di concentrare troppo le prestazioni nella fase iniziale
- La riscattabilità del montante residuo in caso di decesso
- Le differenze nei regimi fiscali applicabili
- Che le prestazioni non sono combinabili tra loro né con la rendita vitalizia
- Che non si può più contribuire, salvo nuovo TFR da altro rapporto
- Che la scelta è irrevocabile, salvo conversione in rendita vitalizia



Il fondo deve inoltre predisporre un supplemento alla Nota informativa, aggiornare il Documento sulle rendite e integrare le comunicazioni per chi ha tre anni o meno alla pensione di vecchiaia.



Prima di scegliere: la checklist finale

PRESTAZIONI

- Età e situazione familiare
- Pensione pubblica attesa
- Fiscalità: aliquota applicabile e base imponibile
- Necessità di liquidità immediata
- Esigenza di un reddito stabile nel tempo
- Rischio di esaurimento del capitale
- Costi applicati dalla forma pensionistica
- Possibilità di conversione futura in rendita vitalizia



Una maggiore flessibilità aumenta le possibilità di scelta, ma non sempre garantisce la migliore tutela nel lungo periodo.



Domande frequenti

Le risposte alle domande più comuni, organizzate per tipologia di lavoratore e per argomento



FAQ — Lavoratore già occupato

PER TIPOLOGIA

Sono già al lavoro da anni e non cambio azienda: cambia qualcosa per me?

L'adesione automatica riguarda i lavoratori assunti o riassunti dal 1° luglio 2026. Se il rapporto è già in corso e non cambia, non scatta un nuovo silenzio-assenso. Possono però interessarti deducibilità, prestazioni e portabilità.

Se ho già scelto di lasciare il TFR in azienda, vengo iscritto automaticamente?

No, se il rapporto prosegue senza nuova assunzione. Resta possibile aderire volontariamente al fondo secondo le regole ordinarie.

Se sono vicino alla pensione, cosa devo guardare per primo?

Prestazioni, quota in capitale, rendita, nuove forme di erogazione e livello di rischio della linea di investimento: a pochi anni dalla pensione la prudenza conta più del rendimento.



Per chi è già occupato, la riforma non va letta solo come adesione automatica; interessano soprattutto fiscalità, portabilità, prestazioni e adeguatezza della linea.



FAQ — Già aderenti e cambio lavoro

PER TIPOLOGIA

Sono già iscritto al fondo pensione aziendale: devo fare qualcosa?

Di norma no. Se il rapporto è già in corso e l'adesione al fondo è già attiva, non scatta un nuovo silenzio-assenso. Conviene però verificare contribuzione, linea di investimento, eventuale deducibilità residua e le nuove regole su portabilità e prestazioni.

Ho sempre lasciato il TFR in azienda, ma ora cambio lavoro dopo il 1° luglio 2026: cosa succede?

Se nel precedente rapporto non eri iscritto a una forma pensionistica complementare con destinazione del TFR, l'automatismo per i non prima assunzione non opera. Nel nuovo rapporto potrai comunque aderire espressamente secondo le regole applicabili.

Sono in periodo di prova: i contributi partono subito?

Dipende dalle regole del contratto, dagli accordi aziendali e dalla forma pensionistica applicabile. Va sempre verificato se i versamenti decorrono subito, dopo i 60 giorni o dopo il superamento del periodo di prova.



In tutti questi casi la domanda di partenza resta la stessa: verificare se il rapporto è realmente nuovo oppure una prosecuzione di una posizione già esistente.



FAQ — Prima assunzione dal 1° luglio 2026

PER TIPOLOGIA

Sono al primo lavoro nel settore privato: cosa succede?

Hai 60 giorni dall'assunzione per scegliere. Se non esprimi una volontà diversa, l'adesione automatica alla forma pensionistica di riferimento si perfeziona.

Posso dire di no?

Sì. Entro 60 giorni puoi rinunciare espressamente o scegliere diversamente, se consentito dalle regole applicabili.

Se rinuncio entro 60 giorni, la rinuncia vale da subito?

La rinuncia tempestiva impedisce il perfezionamento dell'adesione automatica: il TFR segue quindi il regime ordinario applicabile, salvo altra scelta espressa del lavoratore.

Se non faccio nulla, posso tornare indietro dopo?

Il TFR già conferito alla previdenza complementare non torna al regime ordinario presso il datore. Resta possibile aderire in futuro se inizialmente hai rinunciato.



I versamenti effettivi partono normalmente dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni concessi per la scelta.



FAQ — Cambio lavoro o riassunzione

PER TIPOLOGIA

Ho già lavorato prima: l'adesione automatica scatta sempre?

No. Per i non prima assunzione scatta solo se, al momento della nuova assunzione, esiste già una posizione di previdenza complementare alimentata anche con TFR, anche parziale.

Ho un vecchio fondo ma versavo solo contributi, non TFR: cosa succede?

L'automatismo non opera. Il TFR segue le regole ordinarie, salvo tua adesione espressa alla previdenza complementare.

Ho riscattato integralmente la vecchia posizione: conta ancora?

No. Se la posizione precedente è stata riscattata integralmente, viene meno il presupposto per applicare l'automatismo.

Devo dichiarare formalmente la mia situazione previdenziale precedente?

Sì: è necessario rendere al datore di lavoro una dichiarazione sulle scelte già compiute, utile a verificare se l'automatismo si applica e a quale forma pensionistica destinare il TFR.



Domanda chiave: “Nel vecchio fondo era stato conferito anche il TFR?” Senza questa risposta non si può inquadrare correttamente il caso.



FAQ — Esclusi, contratti brevi e redditi bassi

PER TIPOLOGIA

Sono dipendente pubblico o lavoratore domestico: rientro nella nuova adesione automatica?

No. La disciplina riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato; dipendenti pubblici e lavoratori domestici restano esclusi.

Ho un contratto a termine di 45 giorni: scatta l'automatismo?

No. I rapporti a tempo determinato inferiori a 60 giorni sono esclusi, così come quelli che cessano prima dei 60 giorni.

Ho reddito molto basso: devo versare per forza il contributo lavoratore?

Se la retribuzione annua lorda è inferiore all'assegno sociale, la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria (soglia 2026: 7.101,12 €).



Anche quando il contributo del lavoratore non è obbligatorio, vanno verificati TFR, eventuale contributo datoriale e regole della forma pensionistica.



FAQ — Categorie particolari e scelta del fondo

PER TIPOLOGIA

Sono apprendista o part-time: rientro nel nuovo automatismo?

Sì, se sei lavoratore dipendente del settore privato assunto dal 1° luglio 2026 e non rientri tra le esclusioni previste. Per part-time, apprendistato o rapporti particolari vanno comunque verificate durata, retribuzione, contratto applicato e regole del fondo.

Posso scegliere un fondo diverso da quello previsto dal contratto?

Il fondo di riferimento è normalmente individuato dal contratto collettivo o dagli accordi applicabili. Una scelta diversa va verificata in base alla normativa, alle regole del fondo e soprattutto agli effetti sul contributo del datore di lavoro.

Cosa devo fare concretamente entro 60 giorni?

Leggere l'informativa ricevuta dal datore di lavoro, verificare il fondo applicabile, controllare eventuali posizioni precedenti, capire quali contributi sono previsti e decidere se aderire, rinunciare o scegliere diversamente, formalizzando la scelta nei modi indicati.



La libertà di scelta non sempre coincide con il mantenimento automatico di tutti i vantaggi contrattuali: va sempre verificato caso per caso.



FAQ — Quadro normativo e delibere COVIP

PER ARGOMENTO

Perché si parla di riforma 2026?

Perché nel 2026 cambiano più aspetti della previdenza complementare: adesione automatica, fiscalità, portabilità, prestazioni e criteri di investimento.

Perché ci sono tre delibere COVIP?

La delibera del 19 giugno riguarda le direttive sull'adesione automatica; quella del 23 giugno i criteri minimi dei percorsi life cycle; quella del 25 giugno le istruzioni sulle nuove prestazioni pensionistiche ex art. 11 del D.Lgs. 252/2005.

È tutto valido dalla stessa data?

No: l'adesione automatica riguarda le assunzioni dal 1° luglio 2026, la portabilità decorre dal 31 ottobre 2026, la deducibilità dal periodo d'imposta 2026.



La riforma è unica come quadro, ma le decorrenze operative non sono tutte uguali.



FAQ — Ambito e silenzio-assenso

PER ARGOMENTO

A chi si applica il nuovo automatismo?

Ai lavoratori dipendenti del settore privato assunti dal 1° luglio 2026, con le esclusioni previste (PA, domestici, contratti brevi).

Che cosa significa silenzio-assenso?

Il lavoratore ha un termine per scegliere; se non esprime una volontà diversa, l'adesione alla forma pensionistica prevista si perfeziona.

Che cosa deve fare il datore di lavoro?

Fornire un'informativa chiara su fondo applicabile, somme destinate, contributi, scelte disponibili e conseguenze della mancata scelta.



La mancata informazione non va confusa con la mancata scelta: il lavoratore deve poter decidere consapevolmente.



FAQ — Prima assunzione e flussi al fondo

PER ARGOMENTO

Ho 60 giorni: da quando decorrono?

Dal momento dell'assunzione. Entro questo termine si può esprimere una scelta diversa dall'adesione automatica.

Il contributo del datore è sempre dovuto?

No, dipende dal contratto collettivo, dagli accordi aziendali e dal regolamento del fondo: va sempre verificata la fonte applicabile.

Se non aderisco, il TFR resta sempre in azienda?

Non sempre. Se l'azienda è soggetta all'obbligo di versamento al Fondo Tesoreria INPS, il TFR segue quel regime; altrimenti resta presso il datore, salvo diversa scelta del lavoratore.

Se rinuncio subito, posso aderire più avanti?

Sì. La rinuncia iniziale non impedisce una successiva adesione alla previdenza complementare.



Dopo il conferimento alla previdenza complementare, il TFR non torna al regime ordinario presso il datore.



FAQ — Non prima assunzione ed eccezioni

PER ARGOMENTO

Cambio lavoro e avevo già un fondo: basta questo per l'automatismo?

No. Bisogna verificare se nel fondo precedente era stato conferito anche il TFR: la sola contribuzione volontaria non basta.

Se ho riscattato tutto, sono ancora considerato aderente?

No, il riscatto integrale della posizione precedente esclude il presupposto dell'adesione automatica.

Se il contratto dura meno di 60 giorni?

L'adesione automatica non opera; lo stesso vale se il rapporto termina prima della scadenza dei 60 giorni.



Messaggio chiave: per i lavoratori riassunti la domanda decisiva è sempre “Che fine aveva fatto il TFR nel rapporto precedente?”



FAQ — Fondo di destinazione e residuale

PER ARGOMENTO

Chi decide il fondo di riferimento?

Di norma contratto collettivo, accordi aziendali, territoriali o di gruppo e fonti istitutive della forma pensionistica.

In azienda ci sono più fondi pensione: quale si applica?

Prevale il fondo individuato da accordo aziendale; in mancanza, la forma alla quale risulta iscritto il maggior numero di lavoratori dell'azienda, da verificare alla data della nuova assunzione.

Che cos'è la destinazione residuale?

È il meccanismo previsto quando manca una forma pensionistica individuata dalla contrattazione o dagli accordi applicabili.

FONDINPS è ancora il riferimento?

No. È soppresso e chiuso alle nuove adesioni; le fonti operative richiamano COMETA come forma residuale, salvo verifica della disciplina vigente.



Verificare sempre il fondo applicabile al singolo caso e le indicazioni operative tempo per tempo vigenti.



FAQ — TFR, contributi e decorrenza

PER ARGOMENTO

Quali somme possono andare al fondo?

TFR maturando, eventuale contributo del datore di lavoro e contributo del lavoratore nella misura prevista da contratto, accordi o regolamento; quest'ultimo non è dovuto se la retribuzione annua lorda è inferiore alla soglia dell'assegno sociale.

Perché non vedo subito la trattenuta in busta paga?

Perché i versamenti effettivi partono normalmente dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni concessi per la scelta.

Il contributo del datore va perso se non aderisco?

Può accadere: rinunciare alla previdenza complementare può significare rinunciare a una quota di welfare contrattuale.



Il TFR è comunque del lavoratore; il contributo datoriale è invece un vantaggio contrattuale che può dipendere dall'adesione.



FAQ — Investimenti e life cycle

PER ARGOMENTO

Che cos'è il life cycle?

È un percorso di investimento che tiene conto dell'età dell'aderente e della distanza dalla pensione, riducendo gradualmente il rischio nel tempo.

Vuol dire che il lavoratore non può scegliere la linea?

No: il life cycle riguarda la collocazione delle adesioni automatiche; restano i diritti informativi e le scelte consentite dal fondo.

Posso cambiare la linea life cycle assegnata automaticamente?

Sì: l'assegnazione automatica non elimina il diritto di effettuare le scelte di investimento consentite dal fondo. Prima di cambiare, valuta età, orizzonte previdenziale, rischio e conseguenze dell'uscita dal percorso life cycle.

E se il fondo non è ancora adeguato?

Può raccogliere adesioni automatiche solo se già adeguato oppure, fino al 30 giugno 2027, se rientra nel percorso di adeguamento previsto dalle istruzioni COVIP.



Punto di vigilanza: il fondo non deve accogliere flussi automatici in comparti casuali o incoerenti con l'età dell'aderente.



FAQ — Posizioni pregresse

PER ARGOMENTO

Ho un PIP aperto da anni: conta come posizione precedente?

Conta come posizione previdenziale, ma bisogna verificare se vi era conferito anche TFR.

Ho un fondo aperto alimentato solo da versamenti personali: cambia qualcosa?

Sì: se non c'era TFR, la sola esistenza del fondo non basta a far scattare l'automatismo per i non prima assunzione.

Come ricostruisco la mia storia previdenziale?

Verificando vecchi moduli di adesione, comunicazioni del fondo, CU, buste paga, prospetti contributivi e posizione online.



Mai fermarsi a “hai un fondo?”. La domanda corretta è: “in quel fondo arrivava anche il TFR?”



FAQ — Portabilità

PER ARGOMENTO

Da quando decorre la nuova portabilità?

Dal 31 ottobre 2026 viene rafforzata la possibilità di trasferire la posizione, potendo mantenere il diritto al contributo datoriale nei casi e con le modalità previste dalla normativa e dagli accordi applicabili: non è quindi una garanzia automatica in ogni situazione.

Posso trasferirmi subito?

No, servono almeno due anni di partecipazione a una forma pensionistica complementare con contributo del datore di lavoro.

Conviene sempre trasferire?

No: vanno confrontati costo, ISC, linee disponibili, qualità dei servizi, mantenimento del contributo datoriale ed effetti fiscali.



Messaggio prudente: libertà di trasferimento non significa convenienza automatica.



FAQ — Fiscalità e prestazioni

PER ARGOMENTO

Quanto posso dedurre?

Il nuovo limite annuo è 5.300 €, rispetto al precedente 5.164,57 €, con decorrenza dal periodo d'imposta 2026.

Il TFR rientra nel limite di deducibilità?

No: nel limite rientrano di norma i contributi del lavoratore, del datore di lavoro e per familiari a carico, ma non il TFR.

Quanto posso prendere in capitale al pensionamento?

La quota massima resta al 50% del montante finale: l'innalzamento al 60% previsto dalla Legge di Bilancio 2026 è stato soppresso dalla legge di conversione del D.L. 62/2026 prima di entrare in vigore.



Capitale, rendita vitalizia, rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili ed erogazione frazionata rispondono a esigenze diverse: la scelta dipende da età, bisogni familiari, pensione pubblica attesa, fiscalità ed esigenza di reddito nel tempo. Più flessibilità non significa sempre maggiore tutela.



FAQ — Le nuove prestazioni (art. 11)

PER ARGOMENTO

Da quando si possono chiedere le nuove prestazioni?

Rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili dal 1° luglio 2026; l'erogazione frazionata dal 31 ottobre 2026, per effetto della legge di conversione del D.L. 62/2026.

Posso combinare più nuove prestazioni tra loro?

No: sono alternative alla rendita vitalizia e non sono combinabili tra loro. Una volta iniziata la liquidazione, la scelta è irrevocabile, salvo successiva conversione del montante residuo in rendita vitalizia.

Sono un dipendente pubblico iscritto al fondo di categoria: posso accedere a queste prestazioni?

Di norma no, perché resta applicabile la disciplina del D.Lgs. 124/1993; puoi comunque beneficiarne trasferendo la posizione ad altra forma pensionistica complementare.

Quando il fondo deve liquidare la prestazione richiesta?

Entro il termine indicato da statuto o regolamento e comunque entro 6 mesi. Durante il periodo transitorio, che non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2026, il fondo deve comunque acquisire subito la richiesta, anche se potrà liquidarla solo dopo l'adeguamento dei propri sistemi e processi operativi.



In caso di decesso durante l'erogazione, il montante residuo è riscattato dai soggetti indicati dal beneficiario al momento della richiesta della prestazione.



FAQ — Fiscalità: casi particolari

PER ARGOMENTO

Sono un lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007: ho regole fiscali particolari?

Sì, possono applicarsi regole specifiche di extra-deducibilità nei periodi successivi ai primi anni di partecipazione. È un tema da verificare sul singolo caso, anche con il fondo o con assistenza fiscale, in base ai contributi versati e dedotti negli anni precedenti.

Posso versare per un familiare fiscalmente a carico?

Sì, i contributi versati per familiari fiscalmente a carico possono rientrare nel limite annuo di deducibilità previsto, secondo le regole fiscali applicabili. Occorre verificare capienza fiscale, intestazione della posizione e documentazione dei versamenti.



Questi aspetti fiscali possono incidere sul plafond effettivamente utilizzabile o sulle regole di deducibilità applicabili, ma vanno sempre verificati caso per caso.



FAQ — Altri istituti e fondo non adeguato

PER ARGOMENTO

Cambiano anche anticipazioni, riscatti e RITA?

La guida si concentra sulle principali novità 2026: adesione automatica, TFR, contribuzione, life cycle, portabilità, fiscalità e prestazioni. Anticipazioni, riscatti e RITA seguono la disciplina specifica del D.Lgs. 252/2005 e del regolamento del fondo, salvo aggiornamenti da verificare caso per caso.

Se il fondo non è adeguato al life cycle, dove va il mio TFR?

Se il fondo individuato dal contratto non è ancora adeguato ai criteri COVIP e non rientra nel percorso di adeguamento previsto fino al 30 giugno 2027, non può raccogliere il flusso da adesione automatica: si applicano i meccanismi di destinazione residuale, verificando sempre le indicazioni operative vigenti presso il fondo e la COVIP.



La guida non sostituisce la verifica del regolamento del fondo, del contratto collettivo e della posizione individuale.



Una scelta informata, oggi, per una pensione più solida domani

Per ogni caso concreto, verifica sempre il contratto collettivo applicato, gli accordi aziendali e la posizione previdenziale già in essere: rivolgiti al tuo sindacalista di riferimento First Cisl nella tua azienda.

